



# COMUNE DI FOSSOMBRONE

## (Provincia di Pesaro e Urbino)

### POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 128 DEL 30-12-2025

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Fossombrone. CIG B9392D668D. Revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990.

#### IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che:

- con determina a contrarre n. 104 del 24/11/2025 la sottoscritta in qualità di RUP procedeva ad indire la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Fossombrone per la durata di anni 5 (CINQUE);
- la procedura è disciplinata dal D.Lgs. 36/2023 ed è qualificata come concessione di servizi ai sensi degli artt. 176 e seguenti;
- in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti a seguito della deliberazione G.C. n. 145 del 02/07/2025 regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Fossombrone, l'attivazione della procedura di gara in oggetto è stata rimessa alla predetta S.U.A.;
- in conformità alle indicazioni contenute nella decisione a contrarre, l'ufficio S.U.A. ha predisposto gli atti di gara definitivi ed ha quindi provveduto, tramite piattaforma di negoziazione certificata alla pubblicazione degli atti di gara ed all'acquisizione del CIG;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 08/01/2025.

CONSIDERATO che:

- successivamente alla pubblicazione del bando di gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimento e di un approfondito riesame istruttorio della documentazione di gara è emersa una non piena coerenza tra alcune previsioni degli atti di gara (in particolare disciplinare e modello di offerta economica) e la volontà sostanziale dell'Amministrazione concedente, con specifico riferimento alla struttura economica della concessione;

RILEVATO che tali elementi, pur non integrando profili di illegittimità originaria degli atti, sono idonei a:

- generare fraintendimenti nella formulazione delle offerte,
- compromettere la corretta applicazione del modello concessorio secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale con delibera di C.C. n. 70 del 31/07/2025,
- esporre l'Amministrazione a rischi di contenzioso;

DATO ATTO che

- alla data odierna non sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e non risulta pervenuta alcuna offerta, quindi non si sono consolidate posizioni giuridiche in capo agli operatori economici;
- in data 29/12/2025 con nota prot. 32025 la sottoscritta RUP ha anticipato via PEC alla S.U.A. la necessità di provvedere alla revoca della procedura, con conseguente comunicazione ai n. 2 potenziali partecipanti, individuati tramite la propria partecipazione al sopralluogo obbligatorio previsto dal bando;

CONSIDERATO che la revoca della procedura, in questa fase procedimentale, costituisce esercizio legittimo e doveroso della discrezionalità amministrativa, inoltre è finalizzata a perseguire in modo più efficace l'interesse pubblico, in coerenza con:

- il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023),
- il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023),
- il principio di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5 D.Lgs. 36/2023);

RITENUTO che la revoca non lede affidamenti qualificati degli operatori economici, non essendo pervenute offerte né maturate aspettative giuridicamente tutelate;

VISTO l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone che “*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*”.

RITENUTO pertanto, con riguardo alla procedura di gara in oggetto,

- di procedere, in osservanza ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione alla revoca in autotutela della determinazione a contrarre n. 104 del 24/11/2025 e di tutti gli atti ad essa conseguenti onde consentire la predisposizione di una nuova procedura di gara che renda possibile la massima e consapevole partecipazione degli operatori economici ai fini del successivo regolare svolgimento del servizio, nel più ampio rispetto del principio di correttezza;
- di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto la revoca, intervenendo prima della proposta di aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale della Pubblica Amministrazione di disporre la revoca di un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

RILEVATO che con la medesima determinazione n. 104/2025 venivano assunti impegni di spesa relativi al compenso spettante alla S.U.A. per l'espletamento della gara e per l'incentivo spettante al gruppo di lavoro del Comando di Polizia Locale per il fondo incentivante e innovazione, che invece sono fatti salvi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 15/01/2025 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO infine che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss mm ii, di rilasciare parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 ;  
VISTO il vigente disciplinare di accordo con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino;  
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;  
VISTA la Legge 241/1990;

### **DETERMINA**

DI REVOCARE in autotutela per le motivazioni indicate in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, la Determinazione a contrarre n. 104 del 24/11/2025, nonché i documenti di gara pubblicati dalla S.U.A. di Pesaro e Urbino, concernenti la gara sotto soglia europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento del Comune di Fossombrone per 5 (CINQUE) anni, fatti salvi gli impegni contabili in premessa richiamati ed assunti con detta determinazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento di revoca alla predetta S.U.A. per la tempestiva pubblicazione della revoca sui canali ufficiali di gara;

DI PROVVEDERE alla successiva riformulazione degli atti di gara in modo pienamente coerente con la volontà dell'Amministrazione comunale concedente, incaricando la S.U.A. per la ripubblicazione della procedura;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri risarcitorii, né obblighi indennitari, non essendo pervenute offerte né instaurati rapporti procedurali qualificati.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Fossombrone per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile  
POLIZIA LOCALE  
ORIETTA CECCARANI

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*